

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI

(TESTO DEL REGOLAMENTO EMANATO CON IL DECRETO RETTORALE N. 238/2014 DEL 31 MARZO 2014 E COORDINATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DAL D.R. 270 DEL 10/03/2017)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti)

Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi)

Articolo 6 (Presidente)

Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)

Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)

CAPO III - GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Gestione)

Articolo 10 (Risorse)

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. È istituito ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo l'Istituto di Studi Superiori, da ora in poi denominato ISS.
2. Confluiscono nell'ISS le attività dell'Istituto di Studi Superiori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1231/45353 del 23.09.2008.

Articolo 2 (Finalità)

1. L'ISS è diretto alla realizzazione di un ambiente integrato di alta formazione e ricerca scientifica attraverso la valorizzazione coordinata del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati.
2. Il Collegio Superiore, in coerenza con l'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è lo strumento per valorizzare il merito degli studenti nei tre cicli di studio e offre percorsi formativi di alta qualificazione e valenza interdisciplinare, complementari a quelli offerti dalle strutture.
3. Per il Collegio Superiore, ove non sia diversamente disposto valgono i sistemi di accreditamento previsti dalla normativa vigente.
4. L'Istituto di Studi Avanzati promuove lo scambio di idee e conoscenze a livello internazionale, anche favorendo la permanenza di studiosi di altri Paesi presso l'Ateneo. L'Istituto facilita inoltre la partecipazione di studenti di diversi Paesi ai corsi di dottorato dell'Ateneo.

Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti)

1. L'ISS si articola in Sezioni corrispondenti al Collegio Superiore e all'Istituto di Studi Avanzati di cui all'articolo 2, comma 1. Ad esse è garantita autonoma visibilità e valorizzazione delle proprie iniziative.
2. Ciascuna Sezione è coordinata da un Direttore e da un proprio Consiglio Scientifico, ai sensi del successivo art. 7, ed è dotata di un regolamento operativo e/o didattico, che disciplina l'organizzazione delle attività, le funzioni del Direttore, la composizione e le funzioni del Consiglio Scientifico, nonché eventuali forme di deleghe.
3. Il regolamento operativo e/o didattico è proposto dal Consiglio Scientifico della Sezione, approvato con delibera del Consiglio dell'ISS ed emanato con Decreto Rettorale.
4. Il regolamento didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico per l'approvazione, dal Consiglio dell'ISS, su indicazione del Consiglio Scientifico della

Sezione stessa e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

5. La Sezione può mantenere la propria denominazione anche nei rapporti con l'esterno, fermo restando il richiamo a quella dell'ISS.

Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)

1. I Dipartimenti che vi siano interessati possono affidare le attività formative e di ricerca a carattere nazionale ed internazionale all'ISS, quando corrispondano alle sue specifiche competenze formative e scientifiche.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi dell'ISS:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio.

Articolo 6 (Presidente)

1. Il Presidente dell'ISS è nominato dal Rettore tra i Direttori delle Sezioni di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il Presidente dura in carica tre anni o per un periodo inferiore comunque corrispondente all'effettiva durata della carica di Direttore della Sezione e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.

2. Il Presidente, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3, esercita le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;
- b) presiede e convoca il Consiglio;
- c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;
- d) individua i fabbisogni e propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra le diverse Sezioni;
- e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- f) esercita le funzioni del privato datore di lavoro;
- g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Consiglio.

Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)

1. Per ogni Sezione elencata all'articolo 3 è individuato un Direttore dal Magnifico

Rettore tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.

2. Il Direttore della Sezione è responsabile del funzionamento della Sezione stessa e sovrintende alle sue attività.

3. I Direttori durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

4. Il Consiglio Scientifico della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione, secondo quanto disciplinato dal singolo regolamento operativo e/o didattico.

Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)

1. Il Consiglio è composto da:

a) i Direttori delle Sezioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, di cui uno assume le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;

b) Sei componenti, tre per ogni Sezione di cui all'art. 3 del presente regolamento, individuati secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti delle Sezioni.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, ove individuata, l'unità di personale di cui all'art. 9, comma 3.

3. Il Consiglio, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3:

a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena attuazione della programmazione delle attività, incluse quelle didattiche;

b) approva la ripartizione del budget fra le Sezioni, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli Organi Accademici;

c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera a);

d) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità dell'ISS, definiti dal Consiglio di Amministrazione;

e) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 4 dell'art. 26 dello Statuto;

f) individua, per i Dipartimenti interessati di cui all'art. 4, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti;

g) approva lo svolgimento delle iniziative formative e di ricerca;

h) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con Dipartimenti e Scuole, nonché

- iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- i) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
 - l) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - m) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
 - n) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
 - o) può delegare al Presidente le competenze di cui alla lettera i).

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato all'ISS è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. All'organizzazione dell'ISS si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
3. Il Direttore Generale può individuare, d'intesa con il Presidente dell'ISS, direttamente tra il personale contrattualizzato un'unità che garantisca, con relativa e specifica responsabilità, un supporto qualificato per gli ambiti e la funzionalità propri dell'ISS, sotto il profilo gestionale e a diretto rimando del Presidente dell'ISS. Questo ruolo di responsabilità, laddove individuato, assicura anche i necessari collegamenti per la gestione delle risorse di cui all'art. 10, nonché le funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio dell'ISS e nei Consigli Scientifici delle due Sezioni.

Articolo 10 (Risorse)

1. Il budget dell'ISS è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi formativi e/o di ricerca;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
 - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e/o scientifiche;
 - d) erogazioni liberali;
 - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

1 bis. Il Consiglio è immediatamente integrato con i componenti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del presente regolamento. Il Presidente dell'ISS e i componenti del Consiglio operanti alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento restano in carica per la durata residua del loro mandato.

2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il regolamento operativo/didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica, e il regolamento operativo dell'Istituto di Studi Avanzati è proposto al Magnifico Rettore, per la sua adozione, dal Direttore dell'Istituto in carica d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica.